

TESTO A FRONTE	
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”.	DISEGNO DI LEGGE n. 152/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: “Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza”.
Testo vigente	Modifiche proposte
(...)	
Art. 21 <i>(Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo)</i>	
1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo.	
2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.	
	Articolo 21 bis <i>(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)</i>
	1. Le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta o al Presidente della Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
	2. Le disposizioni del presente capo, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
(...)	

TESTO A FRONTE	
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”.	DISEGNO DI LEGGE n. 152/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: “Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza”.
Testo vigente	Modifiche proposte
Art. 11 <i>(Comitato di direzione)</i>	Art. 11 <i>(Comitato di direzione)</i>
1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.	1. Identico
2. Il Comitato: - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi; - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;-esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti; - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti; - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione; - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.	2. Il Comitato: - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi; - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;-esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti; - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti; - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione; - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta. - esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;

TESTO A FRONTE	
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”.	DISEGNO DI LEGGE n. 152/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: “Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza”.
Testo vigente	Modifiche proposte
	<ul style="list-style-type: none"> - risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti; - assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6.
(...)	
Art. 32 <i>(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)</i>	Art. 32 <i>(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)</i>
1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.	1. Identico
2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.	2. Identico
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.	3. Identico
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.	4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
	5. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero il dirigente predetto ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del

TESTO A FRONTE	
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 1996, N. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”.	DISEGNO DI LEGGE n. 152/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: “Disposizioni in materia di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione e ulteriori disposizioni relative alla dirigenza”.
Testo vigente	Modifiche proposte
	dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.
	6. Qualora le situazioni di cui al comma 5 riguardino il dirigente generale di un dipartimento, o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti senza la partecipazione dell'interessato, qualora sia componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.
(...)	